SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1381)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **2211**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 1981

Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Mi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nistero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione nei confronti della Società concessionaria del servizio telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 è fissato nella misura dello 0,50 per cento.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma — valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi — si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.